



REVISIONE DELLO STATUTO
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA

2017

CREDITO COOPERATIVO



DIFFERENTI PER FORZA



REVISIONE DELLO STATUTO
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO	NOTE
<p>Art. 3 Sede e Competenza territoriale La Società ha sede legale nel Comune di Aquara. La Società ha sedi distaccate nei Comuni di Oliveto Citra (SA) e di Salerno. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.</p>	<p>Art. 3 Sede e Competenza territoriale La Società ha sede legale nel Comune di Aquara e sede amministrativa nel Comune di Capaccio (SA). La Società ha sede distaccata nei Comuni di San Gregorio Magno (SA) e di Salerno. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.</p>	<p>La modifica consegue alla nuova competenza territoriale della banca a seguito del nulla osta in ordine all'apertura della filiale di San Gregorio Magno ed al programmato trasferimento della sede amministrativa nell'immobile di proprietà sito sulla SS 18 nel Comune di Capaccio. Circa la modifica statutaria inerente l'istituzione di sede distaccata nel comune di San Gregorio Magno e soppressione della qualifica di sede distaccata per la dipendenza di Oliveto Citra, si evidenzia che codesto Istituto si è già favorevolmente espresso con comunicazione del 15 maggio 2016</p>

Schema comparato proposta di modifica Statuto Sociale 2017 – BCC di Aquara

		prot. 646559; non essendo tuttavia ancora intervenuta un'assemblea straordinaria, si ripropone con approccio prudentiale la modificazione de qua.
<p>Art. 4 Adesione alle Federazioni</p> <p>La Società aderisce alla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce.</p> <p>La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.</p>	<p>Art. 4 Adesione ad associazioni, enti ed organismi</p> <p>La Società può aderire ad associazioni, enti ed organismi che possono favorire la sua attività istituzionale.</p>	La modifica consegue alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49 recante: «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.».
<p>Art. 30 Assemblea ordinaria</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15 per cento del capitale ammissibile della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5 per cento.</p> <p>I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle banche della categoria:</p>	<p>Art. 30 Assemblea ordinaria</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15 per cento del capitale ammissibile della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5 per cento.</p> <p>I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle banche, delle imprese di assicurazione e degli intermediari vigilati. Nella quantificazione delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina</p>	La modifica <i>de qua</i> è volta a rimuovere il limite del 15 per cento non solo per le banche non appartenenti alla categoria, ma anche per le imprese di assicurazione e gli intermediari vigilati, in armonia con quanto prevede la normativa di vigilanza, allo scopo di beneficiare di possibili

<p>L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la Società aderisce.</p> <p>L'assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p>	<p>prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, si tiene conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e dell'eventuale esistenza di determinate forme di protezione del credito applicando i fattori di ponderazione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la Società aderisce.</p> <p>L'assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p>	<p>combinazioni di rischio/rendimento efficienti offerte non necessariamente solo dalle banche della categoria. A fini di chiarezza espositiva, sono stati inseriti inoltre riferimenti più espliciti alla nozione di <u>posizione di rischio</u>. Si rappresenta che lo statuto tipo di Federcasse prevede, fra le alternative, la possibilità di rimuovere <i>tout court</i> la misura del fido assembleare.</p>
<p align="center">Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 8 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci. Non possono essere nominati, e se eletti decadono: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o</p>	<p align="center">Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 8 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci. Non possono essere nominati, e se eletti decadono: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o</p>	

<p>l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>c) i parenti, coniugi o affini di altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;</p> <p>d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;</p> <p>f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il</p>	<p>l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>c) i parenti, coniugi o affini di altri amministratori della Società, fino al secondo grado incluso;</p> <p>d) i dipendenti della Società;</p> <p>e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;</p> <p>f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di</p>	<p>Ci si avvale della facoltà alternativa prevista dallo Statuto tipo di Federcasse.</p> <p>Relativamente all'art. 32 lettera d), si ritiene di eliminare il divieto di nominare gli ex dipendenti della società per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, non ravvisando incompatibilità/confitto di interessi; al contrario, si ritiene che la permanenza di tale previsione potrebbe determinare un'ingiustificata limitazione alla possibilità per la Banca di avvalersi di valide professionalità che possono essere espresse proprio da ex dipendenti, anche alla luce delle prescrizioni del 15° aggiornamento della Circolare 263/2006, previo ogni opportuno accertamento. L'azienda potrebbe perdere una importante opportunità di crescita qualitativa dei propri esponenti, precludendosi la possibilità di usufruire del prezioso bagaglio di competenze e conoscenze tecniche maturate dall'ex dipendente, nei lunghi anni di studio, formazione e dedizione al lavoro, che con il tempo (tre anni dalla cessazione del lavoro) potrebbero vanificarsi, soprattutto in un contesto di continuo aggiornamento normativo.</p> <p>Inoltre, la permanenza della predetta previsione statutaria comporterebbe un'evidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discriminazione al diritto del socio, ex dipendente, di partecipare alla libera candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione; - limitazione al diritto del socio di potere liberamente scegliere il candidato a componente del Consiglio di Amministrazione, anche se ex dipendente. <p>In ragione di quanto innanzi esposto, appare parimenti inutilmente restrittiva ed eccessivamente</p>
---	--	--

<p>cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per nove anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.</p> <p>La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.</p>	<p>competenza della Società;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per nove anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.</p> <p>La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.</p>	<p>discriminante la previsione di incompatibilità del ruolo di amministratore per chi ha meri rapporti di affinità con i dipendenti della Società.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 Durata in carica degli amministratori.</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.</p> <p>Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione; l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 Durata in carica degli amministratori.</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.</p>	<p>La disposizione rimossa, così come attualmente formulata, potrebbe comportare difficoltà all'attività dell'azienda nell'ipotesi in cui nessuno dei membri dell'organo amministrativo, avente il requisito richiesto, manifesti disponibilità a ricoprire l'incarico di Presidente.</p> <p>La professionalità e la competenza di chi riveste l'incarico di Presidente – anche in caso di nomina di un soggetto esterno alla Banca, privo, pertanto, del requisito prescritto – sarebbero comunque garantite da altre e più specifiche disposizioni normative: infatti, il</p>

<p>Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.</p>	<p>Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, d'ora in avanti non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 3 mandati consecutivi.</p>	<p>requisito di professionalità è già requisito obbligatorio previsto dalla legge, motivo per il quale l'obbligatorio triennio come amministratore o sindaco della Società poco rileverebbe a questi fini. Inoltre, proprio con riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo, l'articolo 2 del Regolamento del Tesoro del 18 marzo 1998 n. 161 prescrive il possesso di specifici requisiti di professionalità che prescindono dalla circostanza di aver svolto almeno un mandato all'interno di quella determinata Banca.</p> <p>Tale previsione risulta, dunque, eccessivamente restrittiva e potrebbe determinare un'ingiustificata limitazione alla possibilità per la Banca di avvalersi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, di valide professionalità che possono essere evidentemente espresse anche da soggetti che non hanno compiuto almeno un mandato quale amministratore o sindaco della Società.</p> <p>Ci si avvale, parzialmente, della facoltà alternativa prevista dallo Statuto tipo di Federcasse.</p>
<p>...OMISSIS...</p>		